

Per un accesso più rapido dei giovani medici nell'assistenza primaria

La promozione dell'occupazione dei medici per lo sviluppo dell'assistenza primaria non può prescindere dal riconoscimento della formazione in Medicina Generale quale specializzazione universitaria e dall'accesso alla titolarità degli incarichi di MG anche ai giovani medici con attività certificata per durata equivalente di sostituzione di medicina generale e formazione Ecm specifica

Mauro Marin - *Direttore Distretto Sanitario, Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - Pordenone*

In risposta all'attuale e futura carenza di medici per compensare il ricambio generazionale nell'assistenza primaria, è necessario proporre nuovi provvedimenti per favorire l'occupazione e un più rapido ed ampio accesso agli incarichi dei giovani medici nel Ssn quelli con attestato di formazione in Medicina Generale e quelli con equivalente esperienza maturata e certificata in sostituzioni a Mmg di durata complessiva pari al corso triennale in MG, costituente una formazione sul campo senza l'onere aggiunto di aumentare il numero di borse di studio per il corso triennale in Medicina Generale.

Nel frattempo secondo l'Acn, ancora in vigore, la carenza di Mmg può essere compensata solo con l'aumento temporaneo del massimale ai medici già convenzionati (art. 39, comma 3), l'assegnazione di incarichi provvisori (art. 38), l'iscrizione di assistiti con medici convenzionati operanti in ambiti limitrofi (art. 40, comma 10) o l'abbreviazione delle procedure per l'assegnazione di ambiti carenti per la medicina generale (art. 34, comma 19).

► Medici con attestato di formazione

La proposta prevede un più ampio accesso agli incarichi nel Ssn nella medicina dei servizi territoriali per i medici

con attestato di formazione in MG, riconosciuto prima come specializzazione e quindi inserito come titolo equipollente di "Medicina Generale" nel Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998 (G.U. n. 37 del 14/02/1998) per l'accesso alla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale medico di primo livello, Area di Sanità Pubblica, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. Così i medici con attestati di formazione in MG potrebbero accedere anche alla dipendenza nella medicina dei servizi territoriali che si occupa di assistenza primaria, di residenze protette, di istituti penitenziari, di assistenza domiciliare consentendo alle aziende sanitarie un importante sviluppo delle cure domiciliari. Atto preliminare alla realizzazione di questa proposta è il riconoscimento della formazione in MG quale specializzazione universitaria, come è già in altri Paesi europei. L'esercizio della professione di Mmg in Italia è ora vincolato al possesso di un titolo attestante una formazione specifica in medicina generale ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368 modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277, attuativi dell'art. 7 della Direttiva 86/457/CEE, art. 36 della Direttiva 93/19/CEE e art. 29 della Direttiva 2005/36/CEE. Attualmente sono titoli equipollenti vigenti i precedenti diplomi di formazione in medicina gene-

rale conseguiti ai sensi della legge 8 aprile 1988 n.109, del D.Lgs. 8 agosto 1991 n.256, del D.Lgs 17 agosto 1999 n.368 e il diritto acquisito per i medici senza attestato di continuare a svolgere l'attività di medicina generale, riconosciuto con Decreto Ministeriale Sanità Costa del 15 dicembre 1994.

► Medici senza attestato ma con equivalente attività triennale certificata

Poiché è una realtà ineludibile che vi sono numerosi medici che hanno maturato una formazione sul campo effettuando sostituzioni certificate di medicina generale e che il numero attuale di borse di studio programmate è insufficiente a garantire il ricambio generazionale e coprire il futuro fabbisogno di medici di assistenza primaria, è proponibile l'accesso alla titolarità degli incarichi di Medicina Generale anche ai giovani medici con attività certificata per durata equivalente di sostituzione di medicina generale e formazione ECM specifica, secondo il principio già riconosciuto agli infermieri di abilitazione alle attività per competenze certificate e secondo il modello di equipollenza già riconosciuta con Decreto Ministeriale Sanità 15 dicembre 1994 " *Individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare*

l'attività di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione allora biennale di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n.256/1991" (G.U. n. 303 del 29/12/1994).

► **Modifica del decreto sulla libera circolazione dei medici**

La proposta di promozione dell'occupazione di questi giovani medici con attività maturata sul campo certificata dalle Aziende Sanitarie prevede la riproposizione modificata di questo Decreto 15 dicembre 1994 ed è conforme alla normativa UE sulla libera circolazione dei medici e sul reciproco riconoscimento dei diplomi tra Stati membri che nello specifico prevede come "requisiti minimi" per il rilascio del titolo:

a) che sia rilasciato da un ente riconosciuto;

b) che preveda almeno 6 mesi di attività certificata in un ambulatorio di medicina generale o di cure primarie;

c) che siano comprovate conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle fornite nel percorso di formazione specifica in Medicina Generale (Direttiva 93/16/CEE integrata dalle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE).

Quindi l'attività certificata di sostituzione in Medicina Generale e di formazione ECM in MG per un triennio equivalente alla durata del corso potrebbe così consentire di impiegare questi medici nell'assistenza primaria rispondendo alle attuali criticità assistenziali e consentendo ai medici italiani pari opportunità rispetto ai colleghi stranieri che oggi possono accedere in sovrannumero ai corsi o ai colleghi stranieri che chiedono un riconoscimento di ruolo per lavorare in Italia con i requisiti minimi citati previsti dalla normativa europea in materia di libero scambio, ma senza aver conseguito l'attestato di formazione triennale in Medicina Generale.

Schema delle proposte di modifica

1

Proposta di modifica delle attività e specializzazioni per l'accesso dei medici con attestato di formazione in medicina generale alla disciplina concorsuale per gli incarichi di dipendenza nelle cure primarie e nell'organizzazione dei servizi sanitari territoriali

A. Proposta di integrazione al D.M. 31/01/1998 per l'accesso al primo livello della dirigenza medica. Le specializzazioni affini valutabili per la partecipazione ai concorsi del primo livello dirigenziale del ruolo sanitario sono individuate nella tabella allegata al presente decreto (G.U. n.37 del 14 febbraio 1998): Area di sanità pubblica: 4) Organizzazione dei servizi sanitari di base. Proposta di integrazione come titolo equipollente è inserire: Medicina generale (Attestato del Corso di formazione in Medicina Generale o titolo equipollente).

B. Proposta di integrazione al D.M. 30/01/1998 per l'accesso al secondo livello della dirigenza medica. Tabelle A (titoli di carriera) e B (specializzazioni) relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale sanitario del Ssn (G.U. n.37 del 14 febbraio 1998).

Proposta di integrazione

Valevole per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera	Valevole per la valutazione e verifica delle specializzazioni
Area di sanità pubblica	Area di sanità pubblica
4) organizzazione dei servizi sanitari di base	4) organizzazione dei servizi sanitari di base
Servizi equipollenti:	scuole equipollenti:
Medicina generale (attività certificata come previsto da art. 3-sexies D Lgs 502/1992 per l'accesso del mmg alla direzione di distretto)	Corso triennale di formazione in medicina generale o titolo equipollente

2

Proposta di riproposizione aggiornata e integrata del Decreto Ministeriale 15 dicembre 1994 per il riconoscimento ai medici, abilitati alla professione, ma senza attestato di formazione in MG, dei titoli di servizio di complessiva durata triennale, certificati ai sensi dell'art.16 dell'Acn per la Medicina Generale, quali titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale per l'accesso alla graduatoria di medicina generale di cui all'art.15 dell'Acn per la medicina generale.

Proposta Nuovo Decreto Ministeriale Salute, art. 1*

Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione in medicina generale di cui al D.Lgs 17 agosto 1999 n.368 e D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277, attuativi dell'art. 7 della Direttiva 86/457/CEE, art. 36 della Direttiva 93/19/CEE e art. 29 della Direttiva 2005/36/CEE, tutti i medici abilitati all'esercizio professionale aventi il requisito del titolo di servizio, certificato ai sensi dell'art.16 dell'Acn 2005-2009 per la MG, di aver svolto attività di medicina generale in qualità di sostituto o per incarico a tempo determinato certificato per un periodo complessivo di tre anni uguale al periodo di durata dello specifico corso di formazione predetto, hanno diritto ad esercitare l'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Ssn, con i limiti e le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni.

**È conforme alla normativa UE sulla libera circolazione dei medici e sul reciproco riconoscimento dei diplomi tra Stati membri che nello specifico prevede come "requisiti minimi" per il rilascio del titolo a) che sia rilasciato da un ente riconosciuto, b) che preveda almeno 6 mesi di attività certificata in un ambulatorio di medicina generale o di cure primarie, c) che siano comprovate conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quelle fornite nel percorso di formazione specifica in medicina generale (Direttiva 93/16/CEE integrata dalle Direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE).*